

S T A T U T O

Costituzione e sede

Art. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale denominata "PER IL FERMI", con sede in Modena, Via Luosi, 23; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno della stessa provincia. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Carattere dell'Associazione

Art. 2 - L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonchè all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonchè partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

Durata dell'Associazione

Art. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Scopi dell'Associazione

Art. 4 - L'Associazione ha come scopo

- La promozione di attività di carattere tecnico-professionale letterario e di cultura generale nelle sue diverse discipline, articolazioni e manifestazioni;
- La valorizzazione e la diffusione della storia dell'istituto "Enrico Fermi";
- Il sostenimento delle attività didattiche dell'istituto Enrico Fermi;

Per il raggiungimento dei predetti scopi, l'Associazione favorisce:

- Il contatto più frequente ed attivo dei suoi soci con i docenti, gli studenti e gli organi collegiali dell'istituto "Enrico Fermi", per sostenere lo sviluppo della scuola e del suo rapporto con il mondo del lavoro, l'Università, le istituzioni e le associazioni culturali e professionali;
- La pubblicazione di un periodico e di numeri unici, la pubblicazione di un sito Web;
- La promozione di conferenze, convegni, incontri, corsi di formazione ed aggiornamento;
- La promozione di premi e borse di studio per studenti meritevoli o in stato di necessità;
- L'organizzazione di attività di stage.

L'associazione potrà inoltre intraprendere o favorire qualsiasi altra iniziativa necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5 - Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri purchè di sentimento e comportamento aderenti agli scopi sociali.

Potranno inoltre essere soci Associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. I soci saranno classificati in due distinte categorie:

a) Soci Ordinari;

b) Soci Onorari, quelli che hanno contribuito a dare lustro e prestigio all'Associazione possono inoltre essere soci onorari il Preside e gli ex presidi, gli insegnanti e gli ex insegnati, gli alunni e gli ex alunni, il personale non docente in servizio e in quiescenza dell'istituto "Enrico Fermi".

La qualità di socio comporta la possibilità, estesa ai familiari, di frequentare l'Associazione e le manifestazioni dalla stessa organizzate.

Ammissione dei soci

Art. 6 - L'Ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati e dietro il versamento della quota annuale richiesta. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Diritti e Doveri dei soci

Art. 7 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

I soci sono obbligati

- a rispettare ed osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- a versare la quota associativa di cui all'art. 6.

I soci hanno diritto

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Perdita della qualifica di socio

Art. 8 - La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà ad esaminare i casi in questione ed entro il primo mese di ogni anno sociale il Consiglio stesso procederà alla revisione della lista dei soci;

d) per il mancato pagamento della quota associativa annua.

Le quote sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le quote sono non rivalutabili.

Organi dell'Associazione

Art. 9 - Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori se nominato dall'assemblea

ASSEMBLEA

Assemblea dei soci

Art. 10 - Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea dei soci. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, o - in caso di necessità - entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Art. 11 - La convocazione delle Assemblee deve effettuarsi mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoriamente stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 12 - L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di

almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' ammessa la rappresentanza per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento sarà la stessa Assemblea ad eleggere il Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento sarà il Presidente dell'Assemblea a nominare il segretario dell'Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito (seduta stante) a votare una seconda volta e se necessario altre ulteriori.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto espressi.

Art. 13 - L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può, in questo caso, scegliere tre scrutatori fra i presenti.

Art. 14 - All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i membri del Collegio dei Revisori;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali quote di ammissione ed il contributo annuo associativo nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

f) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- g) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla redazione degli elenchi dei soci e accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti e Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e tutte le volte in cui sia necessario procede, a scrutinio segreto alla nomina del segretario della società;

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulla esclusione dei soci qualora si rendano responsabili di atti contrari al presente Statuto, al vivere civile, al mancato rispetto degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, e per alzata di mano, ad eccezione di quanto previsto al 2° capoverso del presente articolo, in base al numero dei presenti.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea stessa designa anche il Presidente, con votazione separata.

Tutti i Consiglieri devono essere soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario chiamando a far parte del Consiglio i primi non eletti nell'ultima assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione per la loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal Consiglio.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e quando lo richiedano almeno tre componenti.

Alle riunioni partecipa il segretario che dovrà redigerne il verbale, in caso di sua assenza le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso scritto o anche telefonicamente almeno 10 giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I componenti del Consiglio sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni consiliari.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del Collegio dei Revisori se nominati, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

PRESIDENTE

Art. 18 - Compiti del Presidente.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 19 - Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria; esso deve essere socio e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato, il Presidente può essere rieletto.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente fino alla successiva Assemblea Ordinaria.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 19 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione alla associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) dalle quote di soci benemeriti e sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dalla Assemblea Ordinaria in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito, Ministeri competenti, e da Enti in genere;
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Art. 20 - I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso. Il Consiglio Direttivo in deroga a quanto stabilito nel presente articolo può esonerare nuovi soci giovani per uno o più anni dal contributo ordinario annuo.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte della Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21 - L'assemblea ordinaria dei soci può nominare il Collegio dei Revisori che deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I Revisori dei Conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci. I revisori dei conti se nominati rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.

ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO

Art. 22 - L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al segretario dell'Associazione secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è obbligo procedere alla redazione del bilancio e del rendiconto economico finanziario annuale il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione dei soci.

In nessun caso potranno essere distribuiti utili ai soci. E' fatto pertanto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.4.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23 - In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in beneficenza o altre associazioni avente scopo affine o analogo alla associazione e comunque in nessun caso potrà essere distribuito fra i soci.

REGOLAMENTO

Art. 24 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

RINVIO

Art. 25 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.